

Assemblea dei Soci 24 giugno 2018
Regolamento
per l'elezione del Consiglio d'Amministrazione
dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Proviviri

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura di elezione del Consiglio d'Amministrazione (CDA), dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Proviviri da parte dell'Assemblea ordinaria dei Soci. Esso è valido, a partire dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, per tutte le elezioni degli organi sociali e potrà essere modificato a maggioranza dall'Assemblea stessa.

2. Nel caso in cui l'assemblea si svolga con le modalità delle assemblee separate, la procedura che segue dovrà essere adempiuta in ciascuna adunanza territoriale.

3. L'adunanza generale invece si svolgerà secondo modalità differenti.

Elezione del Consiglio d'Amministrazione

4. Preventivamente all'elezione del Consiglio d'Amministrazione, l'Assemblea stabilisce, su proposta del CDA uscente e nei limiti fissati dallo Statuto, il numero di membri che formeranno il nuovo organo amministrativo.

5. Le operazioni di preparazione e di voto vengono svolte dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario nominato e da tre soci scrutatori scelti dall'Assemblea fra i soci non candidati.

6. Le elezioni del CDA si svolgono sulla base di voti individuali a scrutinio segreto. Le candidature possono essere espresse sia verbalmente sia in forma scritta.

7. Il Segretario e i soci scrutatori espongono l'elenco dei candidati e preparano una scheda sulla quale vengono riportati i nomi dei soci candidati al Consiglio d'Amministrazione. Hanno diritto al voto, a norma dello Statuto, tutti i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. Su ciascuna scheda il socio può esprimere un massimo di preferenze pari a quello del numero dei componenti del futuro consiglio. Le schede recanti segni di riconoscimento o un numero di preferenze superiore a quello predetto, saranno dichiarate nulle.

8. Ogni socio ha diritto a un voto: il socio in possesso di delega validamente rilasciata da altro socio riceve tante schede quante sono le deleghe in suo possesso. Si rammenta che i Consiglieri d'Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale uscenti non possono ricevere deleghe e che il numero massimo di deleghe ricevibili da ciascun socio è pari a cinque.

9. Il Presidente dichiara aperta la votazione e stabilisce un orario entro il quale devono tassativamente essere concluse le operazioni di voto. Ciascun socio provvede a introdurre la propria scheda e quelle delle deleghe eventualmente ricevute nelle apposite urne predisposte sul tavolo del Presidente, sotto la sorveglianza di quest'ultimo, del Segretario o dei soci scrutatori.

10. Scrutinio: il Presidente, al termine della votazione dichiara concluse le operazioni di voto e con il Segretario e i soci scrutatori procede allo scrutinio pubblico delle schede inserite nelle urne.

11. Qualora il numero di candidati sia inferiore o uguale quello dei componenti proposto dal consiglio uscente, il Presidente può proporre all'Assemblea la votazione per alzata di mano, in luogo della votazione mediante l'utilizzo delle schede.

12. Al termine dello scrutinio il Presidente registra a verbale i voti ricevuti da ciascun candidato.

13. All'Adunanza Generale si procede alla nomina di uno scrutatore, il quale procede a sommare le preferenze ricevute da ogni candidato in ciascuna adunanza territoriale. il Presidente

14. All'esito delle operazioni il Presidente dell'Adunanza Generale dichiara eletto il nuovo Consiglio d'Amministrazione, che si riunisce per eleggere al suo interno, come da Statuto, il Presidente e uno o due Vicepresidenti.

Elezione dell'Organo di Controllo

15. Preventivamente all'elezione dell'Organo di Controllo, l'Assemblea stabilisce, su proposta del CDA uscente e nei limiti fissati dallo Statuto, il numero di membri che formeranno il nuovo organo di controllo.

16. Il Presidente dell'Assemblea, il Segretario e i soci scrutatori annotano la proposta di composizione dell'Organo di Controllo.

17. Vengono presentati all'Assemblea i componenti proposti per l'Organo di Controllo e si procede all'approvazione della composizione per alzata di mano.

18. Viene infine determinato l'emolumento dei componenti dell'Organo di Controllo, su proposta del Presidente dell'Assemblea, con votazione per alzata di mano.

19. Al termine dello scrutinio il Presidente registra a verbale i voti ricevuti da ciascun candidato.

20. All'Adunanza Generale il Presidente verifica i risultati ottenuti dai candidati in ciascuna adunanza territoriale e ratifica la nomina.

Elezione del Collegio dei Probiviri

21. Vengono presentati all'Assemblea i componenti proposti per il Collegio dei Probiviri e si procede all'approvazione della composizione per alzata di mano.

22. All'Adunanza Generale il Presidente verifica i risultati ottenuti dai candidati in ciascuna adunanza territoriale e ratifica la nomina.